

**TESTO DELL' OSSERVAZIONE RELATIVA ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (SCREENING) (ART.10, L.R.4/2018) DENOMINATO IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA E IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE E RAEE OLTRE CHE PER IL DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE SOLIDA PRESSO UN CAPANNONE ESISTENTE IN DISPONIBILITÀ DELLA DITTA, DA REALIZZARE IN MISANO ADRIATICO VIA LARGA 44. PRESENTATO DAL PROPONENTE MANTA COSTRUZIONI SRL LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO di cui ad Avviso pubblico della Regione Emilia Romagna Prot. 08/01/2025. 0007294.E**

Il progetto preliminare presentato dalla Manta Costruzioni s.r.l. riguarda un capannone e relativa area circostante, siti in Misano Adriatico, Via Larga n. 44, nei quali la ditta, per diversificare la propria attività, sarebbe intenzionata a realizzare un impianto *per la messa in riserva ed il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione e RAEE nonché per il deposito preliminare di rifiuti pericolosi contenenti amianto in matrice solida.*

L'area in questione ha una superficie di 2.400 mq di cui 445 mq di capannone; ha una viabilità interna di circa 4,00 m di larghezza (forse solo in corrispondenza dell'ingresso perché, come si evince dallo studio di fattibilità, la presenza del capannone e dei cumuli di rifiuti riduce moltissimo lo spazio di passaggio e di manovra) ed una pavimentazione attualmente semipermeabile che verrà trasformata in pavimentazione con caratteristiche di impermeabilità richieste dalle tipologie di rifiuti e materiali che si intendono stoccare (cfr. par. 5.5. Relazione accompagnatoria del progetto preliminare).

Di fatto detta area è collegata alla viabilità principale (S.S. 16 Adriatica) con la strada provinciale n. 35 (Morciano – Riccione) atteso che l'altra strada provinciale cui si fa riferimento nel progetto (la n. 50 Coriano – Riccione) è in realtà ad una sensibile distanza dalla Via Larga e, quindi, scarsamente utilizzabile dai mezzi pesanti che dovrebbero recarsi all'impianto.

Parimenti inutilizzabile sarà la progettata (ma non ancora realizzata) bretella di collegamento tra Villaggio Argentina e la Via Berlinguer in Riccione in quanto anch'essa si troverà lontano dall'impianto e scorrerà parallelamente all'autostrada senza portare particolari modifiche alla viabilità attuale già fortemente congestionata da traffico intenso e rumore.

Orbene, al contrario di quanto esposto nel progetto preliminare, l'impianto in esame, oltre ad essere in inequivocabile contrasto con le prescrizioni dei piani territoriale, paesistico ed urbanistico che disciplinano l'area, presenta molteplici criticità sotto il profilo dell'impatto ambientale con conseguenti gravi rischi per l'uomo, per l'aria, per l'acqua e per il suolo.

Ma andiamo con ordine ed esaminiamo, *in primis*, la normativa di piano che, a differenti livelli e con differenti finalità, regola la zona d'interesse.

## **PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) 2007 – VARIANTE 2012**

Il PTCP nulla prevede per la zona d'interesse se non che si tratta di "zona potenzialmente idonea alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti ad esclusione degli impianti di smaltimento finale (discariche ed inceneritori) (con le limitazioni dell'art. 6.2 comma 4 quinta linea" (Tav. E 2/3).

Dall'esame delle tavole di piano si evince che l'area:

- 1) è compresa nel Sistema della costa ed è classificata come unità di paesaggio della costa;
- 2) è adiacente alla pianura alluvionale del Conca;
- 3) è inclusa dalla Tav. D tra le zone di protezione delle acque sotterranee e superficiali quale area di ricarica indiretta della falda (ARI) nelle quali sono consentite discariche unicamente di rifiuti non pericolosi previa verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale.

Particolare attenzione detta il PTCP al problema della permeabilità dei suoli con riferimento alle cosiddette zone ARI, prescrivendo espressamente che a compensazione di eventuali nuove impermeabilizzazioni devono essere individuate aree a ripascimento della falda per un'estensione di norma non inferiore a quella di nuova impermeabilizzazione (artt. 2.5. e 3.5.)

## **PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR) E PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRRB 2022-2027)**

L'art. 12.3.1 del PRRB fa espresso riferimento alle prescrizioni del PTPR 1993, sancendo che la realizzazione di alcuni tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti è **subordinata alla redazione di uno strumento di pianificazione nazionale, regionale o provinciale oppure a uno specifico approfondimento di un particolare tematismo** quando l'impianto voglia essere realizzato in area, quale quella in esame, inclusa nel sistema costiero (art. 12 PTPR) ed in zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 PTPR).

Il PRRB, inoltre, nel dettare i criteri per l'individuazione delle aree adatte alla gestione dei rifiuti (artt. 12.2. e 12.4.), **vieta la realizzazione di nuovi impianti** di smaltimento rifiuti e statuisce con estrema fermezza che per gli impianti legati al ciclo dei rifiuti debbono essere individuati ambiti specializzati nelle zone produttive già urbanizzate salvo che, come in ipotesi, detti impianti siano destinati a produrre impatti ambientali e territoriali rilevanti; in tal caso, infatti, **vanno localizzati all'interno delle Aree ecologicamente attrezzate** di cui al D.L.gs. 31.03.1998 n. 112.

Lo stesso PRRB, poi, dedica un intero paragrafo (11.10) ai rifiuti contenenti amianto, sottolineando come gli stessi, essendo carcinogenici per l'uomo, sono considerati **rifiuti pericolosi assoluti** tanto che il 14.03.2013 il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione che **rimarca la nocività dei rifiuti di amianto per l'ambiente ed, in particolare, per l'aria e le acque di falda** (oltre che, ovviamente, per l'uomo) atteso che, ove stoccato o conferito in discarica, rilascia fibre di amianto assai volatili e di facilissima diffusione.

E ciò vale sia per l'amianto in matrice friabile che per l'amianto in matrice compatta.

La comunità scientifica, invero, ha acclarato ormai da tempo che **anche la manipolazione dell'amianto a matrice compatta comporta dei rischi in quanto anch'esso rilascia nell'aria le proprie fibre, specialmente quando si utilizzano attrezzi meccanici.**

## **PIANO TERRITORIALE AREA VASTA (PTAV)**

Recentemente adottato con delibera del Consiglio Prov.le 8.07.2024 n. 16 (ed applicabile in salvaguardia), tale piano **pone l'area d'interesse tra quelle in cui non possono essere realizzati nuovi impianti di gestione rifiuti** (Tav. 07).

## **PIANO URBANISTICO GENERALE DEL COMUNE DI MISANO (PUG 2023)**

Pur rimarcando che si tratta di area di ricarica indiretta della falda (ARI), il PUG la classifica come zona P1 *insediamenti prevalentemente manifatturieri*, consentendo, tra gli altri, anche l'uso *f9 impianti per l'ambiente* in cui include impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, piattaforme di stoccaggio, piattaforme ecologiche, impianti di depurazione ed addirittura le discariche benché radicalmente vietate da tutta la pianificazione territoriale sovraordinata.

E ciò senza tenere in alcuna considerazione il fatto che le numerose abitazioni legittimamente presenti in zona sono di gran lunga **preesistenti** alla previsione del PRG prima e del PUG ora che classifica l'area quale produttiva.

Graficamente, poi, il PUG evidenzia come il terreno individuato dalla Ditta Manta costruzioni **sia adiacente ad area soggetta ad alluvioni frequenti** (zona interlineata in colore fucsia nella tav. 1c 2 dei vincoli di vulnerabilità idrauliche ed idrogeologiche) così rimarcando la particolarità della zona non solo per la presenza della falda acquifera ma anche in quanto soggetta a grave rischio idraulico ed idrogeologico.

## PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Nonostante le numerose abitazioni ubicate in via Larga e nelle immediate vicinanze esistessero ben prima che la pianificazione urbanistica classificasse l'area come prevalentemente manifatturiera, il piano la inserisce nella *Classe V – Aree prevalentemente industriali* (addirittura superiore a quella dell'Autodromo Marco Simoncelli, inserito nella Classe IV), prevedendo valori limite di emissione di 65 db di giorno (dalle 6:00 alle 22:00) e di 55 db di notte e valori limite di immissione di 70 db di giorno e 60 db di notte.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

Così ricostruito il panorama normativo di riferimento, non rimane ora che evidenziare le **criticità ed incongruenze** del progetto preliminare presentato da Manta Costruzioni s.r.l., specificando il **rilevante impatto ambientale e territoriale** che lo stesso sarebbe destinato a provocare ove fosse effettivamente autorizzato.

Si rileva, *in primis*, che la Ditta istante già ora esercita (**illegittimamente**) attività già da tempo non consentite dalla pianificazione territoriale atteso che, per sua stessa ammissione (Par. 1 *Introduzione* del progetto preliminare) utilizza l'area quale discarica di materiali.

Ed invero, tanto il PTCP quanto il PRRB (che al primo fa espresso riferimento) **vietano** *apertis verbis* l'esercizio nella zona *de qua* di impianti di smaltimento finale (discariche ed inceneritori).

Eppure non risulta che ad oggi alcuno degli enti preposti al controllo abbia mai eseguito accertamenti.

Non solo.

Il progetto concerne la realizzazione di un **nuovo** impianto categoricamente **vietato** dal PTAV (anche se di mera gestione dei rifiuti) nonché dal PRRB.

Come suesposto, inoltre, il progetto è altresì in contrasto con gli art. 2.5 e 3.5 del PTCP in quanto prevede la sostituzione dell'attuale pavimentazione semipermeabile con altra **impermeabile** così mettendo a rischio la sopravvivenza della falda.

Si rammenta, infatti, che la zona di (denegato) intervento rientra tra quelle di *tutela dei corpi idrici e sotterranei* ed è un'area di *ricarica indiretta della falda*, ragione per cui in essa **deve sempre essere garantita la permeabilità del suolo** con conseguente obbligo, in caso di nuova impermeabilizzazione, di individuare aree (in loco sicuramente introvabili) destinate al ripascimento della falda per un'estensione di norma non inferiore a quella di nuova impermeabilizzazione.

Nulla di ciò, tuttavia, è previsto in progetto con l'ovvia conseguenza che l'impianto, ove realizzato, non solo **andrebbe a pregiudicare irrimediabilmente l'approvvigionamento della falda ma, al tempo stesso, aumenterebbe significativamente il rischio di allagamento e dissesto idrogeologico di una zona già ampiamente impermeabilizzata oltre che adiacente ad un'ampia area soggetta ad alluvioni frequenti** (cfr. Tav. 1c2 del PUG di Misano Adriatico).

L'incidenza negativa dell'impianto sul territorio sarebbe, quindi, enorme come si avrà modo di illustrare in seguito allorché si valuterà il rilevante impatto ambientale e territoriale che il nuovo impianto potrebbe provocare.

Altrettanto irrimediabili sarebbero, poi, le conseguenze sulla falda acquifera se nella zona in cui la pavimentazione sarà mantenuta semipermeabile si verificassero percolazioni di sostanze tossiche e pericolose nel terreno.

Da qualunque lato si esamini il progetto è chiaro che esso **è del tutto incompatibile con le caratteristiche della zona** in cui si vorrebbe realizzare il nuovo impianto di gestione e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non.

Un tal tipo di stabilimento non può essere ubicato in una zona di protezione delle acque ed al tempo stesso soggetta ad eventi alluvionali disastrosi!!

\*\*\* \*\*

A ciò si aggiunga che la stessa dislocazione dell'impianto all'interno dell'area (di cui allo studio di fattibilità) appare *ictu oculi* nient'affatto funzionale e particolarmente gravosa per i residenti nelle abitazioni circostanti.

Se l'area di conferimento dei rifiuti è pressoché sul confine con l'abitazione dei Sigg.ri Pioggia e Jenkinson, quella di deposito preliminare dell'amianto e degli altri rifiuti pericolosi è posta dietro il capannone, a sensibile distanza dalla zona di carico e scarico.

Ciò determina un **rilevante aumento del rischio** che filamenti di amianto o particelle di altre sostanze si possano disperdere nell'area e/o nel terreno durante il trasporto con conseguente grave rischio **di inalazione** da parte di soggetti estranei all'azienda e/o **di inquinamento** del terreno e della falda sottostante.

\*\*\* \*\*

In proposito preme precisare, infatti, che contrariamente a quanto prospettato nella relazione dell'Ing. Rossi, la zona in cui dovrebbe sorgere l'impianto, benché prevalentemente manifatturiera, è circondata da numerose abitazioni che esistevano in loco bel prima che il Comune mutasse la destinazione di zona in artigianale.

Se le case degli istanti distano solo pochi metri dall'area di Manta Costruzioni (quella dei Sigg.ri Pioggia e Jenkinson è addirittura **confinante** mentre quella dei Sigg.ri Villa e Cisco è immediatamente al di là della strada d'ingresso all'area *de qua*) altri nuclei abitativi sono ubicati in zone a distanza ben inferiore a quella prospettata dal progettista il quale, ricorrendo allo stratagemma dei cerchi concentrici opachi, ha cercato d'impedire di localizzare l'ubicazione delle abitazioni vicine (v. doc. n. 5 allegato).

La distanza di tali case, che, peraltro, come prescritto dal D.M. 30.03.2015 n. 82545, va misurata non dal centro dell'ipotetica circonferenza ma "...a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto...", non supera i 100 m sempre senza contare quelle limitrofe, poste al massimo ad una decina di metri di distanza.

Circostanza questa che, come si vedrà, **amplifica sensibilmente l'impatto ambientale ed i rischi per la salute pubblica** che l'impianto, ove realizzato, provocherà.

D'altronde è la stessa società istante a **riconoscere** che tutti gli impatti relativi al progetto di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sono di portata limitata ad un raggio di 100 m dall'area di trattamento, sono **certi** ma di semplice individuazione e mitigazione, sono temporanei e reversibili.

In realtà così non è in quanto:

- 1) gli impatti provocati da tale tipologia di impianti hanno una portata ben maggiore di 100 m, incidendo sul sistema idrogeologico, sulla qualità dell'area, sul traffico e sulla viabilità;

- 2) il tipo di materiali stoccati e la loro lavorazione non consente di mitigarne gli effetti atteso che una volta disperse nell'aria le fibre di amianto o le polveri nocive non sono contenibili;
- 3) l'impatto su territorio ed ambiente che, ove autorizzato, l'impianto produrrebbe sarebbe destinato a permanere per lungo tempo anche dopo la sua chiusura (si pensi, ad esempio, al caso di inquinamento o prosciugamento della falda);
- 4) gli effetti negativi provocati non sempre potrebbero essere reversibili come nel caso di contrazione di mesotelioma (malattia che purtroppo non lascia scampo) per inalazione accidentale di fibre di amianto disperse nell'aria o anche di inquinamento delle acque sotterranee.

Aria che, oltre a rischiare di trasportare particelle volatili cancerogene e nocive, subirebbe un drastico peggioramento della sua qualità per effetto del sensibile aumento del traffico di mezzi pesanti che conferiscono rifiuti all'impianto (il progetto prevede lo scarico ed il carico di oltre 10 tonnellate/die che diviso per una media di carico di circa 300 quintali ad automezzo comporta l'accesso all'area di almeno 33 - 35 automezzi al giorno).

Non è revocabile in dubbio, quindi, che la concentrazione di polveri sottili e di altre sostanze provocate dalla combustione di carburante sarebbe destinata a **crescere esponenzialmente**, considerato, altresì, che per necessità di movimentazione tali mezzi debbono essere tenuti con il motore acceso anche durante le operazioni di carico e scarico,

Tale traffico aumenterebbe, poi, significativamente anche l'impatto acustico dell'impianto già particolarmente elevato in conseguenza dell'uso dell'escavatore, della benna frantumatrice e del muletto diesel (cfr. Relazione di valutazione dell'impatto acustico le cui misurazioni paiono sinceramente poco credibili).

Senza contare, inoltre, che tale forte aumento del traffico di mezzi pesanti impatterebbe molto negativamente anche sulla viabilità di zona che, come detto, è rappresentata fondamentalmente da un'unica strada (la provinciale n. 35 che collega Morciano di Romagna con Riccione), **una delle strade più critiche del circondario** a causa delle ridotte dimensioni della carreggiata, dell'intenso traffico e dei frequenti episodi di allagamento (cfr. docc. allegati sub n. 7).

\*\*\* \*\*

E arriviamo così ad un altro punto dolente del progetto: il **rischio idraulico ed idrogeologico**.

L'indice di piovosità rappresentato nella Relazione dell'Ing. Rossi è ormai superato in conseguenza del rapido cambiamento delle condizioni climatiche che hanno profondamente mutato l'andamento delle piogge nel Comune di Misano Adriatico così come in tutta la Romagna.

Non è un caso, quindi, che il progettista abbia fatto ricorso a dati vetusti (il periodo di riferimento preso in esame è il trentennio 1991-2020) benché sul sito dell'Arpae Emilia Romagna sia disponibile un rapporto ben più recente (*Rapporto sulla qualità dell'aria della Provincia di Rimini anno 2023* – doc. n. 6) che testimonia come, a fronte di una piovosità media di 891 mm, l'andamento delle piogge sia ormai divenuto intermittente con periodi critici in termini sia di abbondanza sia di scarsità.

Ed invero, più della metà delle piogge del 2023 è da attribuire ai mesi di gennaio, maggio e ottobre.

Addirittura a maggio 2023 (come purtroppo è noto e come si è ripetuto anche nel 2024) c'è stato un **incremento di piovosità del 230,2%** rispetto al valore medio climatico.

A fine 2024 il totale pluviometrico ha raggiunto i 1660 mm caduti con un aumento rispetto alla media dell'anno precedente di ben 700 mm.

**Nella zona ove andrebbe ubicato l'impianto tra maggio 2023 ed ottobre 2024 si sono verificate cinque importanti alluvioni con gravi problemi di scolo dell'acqua piovana** atteso che la rete idrica comunale non è stata in grado di smaltire l'enorme quantità di pioggia caduta in poche ore cosicché l'intera area artigianale (tutta cementificata) si è allagata con acque alte fino a 50 cm che hanno danneggiato anche le cabine elettriche con conseguente impossibilità di utilizzo delle pompe di aspirazione.

Non è revocabile in dubbio, quindi, che una situazione già così critica finirebbe per aggravarsi ulteriormente se si consentisse la realizzazione dell'impianto con ulteriore impermeabilizzazione (peraltro necessaria per il tipo di lavorazioni) del terreno.

Tanto più che **in caso di allagamento i rifiuti stoccati, pericolosi e non, rischierebbero di disperdersi nell'intera zona circostante e nella falda provocando un danno ambientale a dir poco devastante.**

Lo stesso che potrebbe essere causato dai venti.

Anche in questo caso l'Ing. Rossi è andato a rispolverare *ad usum delphini* dati ormai superati relativi al triennio 2018-2020 che attestano che anche sotto questo profilo la situazione è radicalmente mutata.

Dal già menzionato Rapporto Arpae del 2023, infatti, emerge che nel corso dell'intero anno l'intensità dei venti è stata ben superiore a quella rappresentata dalla figura 5.6 della relazione accompagnatoria al progetto, raggiungendo spesso una velocità tra i 3,60-5,70 m/s con frequenti fenomeni di venti fino ad 8,80 m/s pari ad oltre 31 km/h (pag. 32 del doc. n. 6).

Circostanza anche questa di non scarso rilievo atteso che i venti forti fanno volare le polveri e gli altri materiali di risulta dello stoccaggio e del trattamento dei rifiuti, compresi i (fondatamente) tanto temuti filamenti di amianto, disperdendoli nell'aria con rischio d'inalazione da parte di terze persone tanto più elevato quanto è minore la distanza delle loro abitazioni dal sito dell'impianto (in ipotesi qualche metro).

\*\*\* \*\*

Da tutto quanto esposto, dunque, non è revocabile in dubbio che **l'impianto così come progettato è in contrasto con le previsioni dei piani territoriali** in quanto:

- a) la realizzazione di un nuovo impianto è vietata sia dal PTAV che dal PRRB;
- b) l'attuazione del progetto comporterebbe l'impermeabilizzazione di rilevanti porzioni di terreno vietata dal PTCP soprattutto se realizzata in zona di tutela di corpi idrici e sotterranei ed in area di ricarica indiretta della falda.

Tale contrasto con gli interessi pubblici di tutela e salvaguardia del territorio perseguiti dalla pianificazione regionale e provinciale è poi la cartina tornasole **dell'inconfutabile significativo e negativo impatto ambientale** che la realizzazione dell'impianto andrebbe a provocare in termini di:

- 1) sensibile peggioramento della qualità dell'aria sia per l'aumento del traffico di mezzi pesanti sia per il rischio di diffusione di sostanze nocive per la salute;
- 2) forte aumento del rischio di allagamenti a causa dell'incremento delle aree impermeabili nonché del pericolo di inquinamento e/o prosciugamento della falda;
- 3) conseguente aumento del rischio di dispersione nell'ambiente di sostanze nocive da dilavamento;
- 4) incremento rilevante dell'inquinamento acustico conseguente tanto all'uso di benna e di pala frantumatrice quanto e soprattutto al traffico di mezzi pesanti per il carico e lo scarico di rifiuti;
- 5) congestionamento e, quindi, aumento della pericolosità del traffico sulla SP 35 già considerata una delle strade più critiche del nostro circondario nonché dell'inquinamento da polveri sottili.

Da ultimo ma non meno importante si sottolinea che a pochi metri di distanza dall'area prescelta dall'azienda per la realizzazione dell'impianto abita Viola Baldassarri, **una bimba di appena 6 anni.**

La valutazione degli enti in indirizzo, quindi, non potrà prescindere da quanto sancito dall'art. 3 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ratificata dall'Italia con L. n. 176/1991) così come dall'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (norma sovraordinata alla legislazione nazionale e regionale) che hanno ribadito **l'obbligo preminente** per ogni pubblica amministrazione **di tutelare sempre l'interesse del bambino/adolescente.**

Ciò comporta **tassativamente** che, così come precisato dal Comitato ONU nel Commento n. 14 del 2013, questo obbligo giuridico "... si applica a TUTTE le decisioni e le azioni che influiscono direttamente o indirettamente sui minorenni ... Come indicato nel Commento generale n. 7 del Comitato (2005), tali azioni

*includono quelle rivolte a minorenni (ad esempio, in **materia di salute**, cura o istruzione), nonché le azioni che comprendono minorenni o altri gruppi di popolazione (ad esempio, in **materia di ambiente**, alloggio o trasporto) (par. 13 (b)...".*

Alla luce di tutto quanto rilevato è, pertanto, inconfutabile che **il progetto** preliminare presentato dalla Ditta Manta Costruzione s.r.l. **non è assentibile e, comunque, deve essere sottoposto a VIA** atteso l'indiscutibilmente nocivo impatto che provocherebbe all'ambiente ed al territorio non solo della zona di ubicazione ma anche della ben più ampia area circostante sia in termini di rischio per la salute pubblica sia di rischio idraulico ed idrogeologico.

Si chiede, quindi, che gli Enti in indirizzo vogliano rigettare il progetto in quanto in contrasto con le previsioni dei piani territoriali e paesistici regionali e prov.li ovvero, in subordine, accertare e dichiarare che lo stesso deve essere assoggettato al procedimento unico di Via.

Certi di un positivo accoglimento, si porgono distinti saluti.

Misano Adriatico, 7 febbraio 2025